

# **TI\_GERICHTE 30.2009.262 vom 5. September 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2009.262](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2009.262)

FR: TI\_GERICHTE 30.2009.262 du 5 septembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 30.2009.262 del 5 settembre 2011

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell'art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

### **E. 2**

Giusta l'art. 33 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata (cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). L'art. 33 LCStr viene concretizzato dall'art. 6 ONC. Secondo il cpv.1 di questa norma, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere quest'obbligo. Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

### **E. 3**

In applicazione delle predette disposizioni la CRTE 1 rimprovera a RI 1 di avere urtato con la sua autovettura il pedone \_\_\_\_\_ mente questi stava attraversando un passaggio pedonale posto lungo via \_\_\_\_\_ (comune di \_\_\_\_\_). Nel dettaglio, i fatti su cui l'autorità dipartimentale ha fondato la sua decisione sono stati riportati nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari): “ Il protagonista \_\_\_\_\_ alle ore 10:00 usciva dal proprio domicilio con il cane per fare una passeggiata a piedi. In fase di rientro al domicilio, giunto al passaggio pedonale poco dopo il Ristorante « \_\_\_\_\_ » di via \_\_\_\_\_, era intenzionato ad attraversare la strada verso l'Hotel « \_\_\_\_\_ ». Si fermava quindi con il cane sul marciapiede in attesa di poter procedere all'attraversamento, guardava a sinistra e all'altezza del Ristorante « \_\_\_\_\_ » notava il veicolo di RI 1 giungere. \_\_\_\_\_ reputando più che sufficiente la distanza, si incamminava, il cane lo precedeva attaccato al guinzaglio. Una volta giunto con il piede destro sull'aiuola centrale di attesa ha udito una frenata e in quel frangente veniva colpito alla gamba sinistra cadendo di conseguenza a terra. L'impatto è avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della vettura RI 1 e la gamba sinistra di \_\_\_\_\_”. Tale resoconto corrisponde in buona sostanza a ciò che il signor \_\_\_\_\_ ha dichiarato in occasione dell'interrogatorio reso davanti agli agenti della polizia cantonale.

#### **E. 4**

RI 1, dal canto suo, contesta l'addebito mossogli fornendo una versione dei fatti differente e asserendo la responsabilità, perlomeno parziale, del pedone nell'accaduto: "Con riferimento alla Raccomandata in oggetto, che ho ricevuto solo il 30.10.2009, considero ingiusto addossarmi l'intero importo della multa (già pagata), perché sarebbe come addossare a me l'intera responsabilità dell'accaduto: e questo, a mio parere, è veramente ingiusto. In sintesi, come ho deposto alla Polizia e scritto \_\_\_\_\_ (Raccomandata del 31.10.09), il pedone stava correndo velocemente sul marciapiede alla mia destra; andava velocemente, sia perché la strada è in discesa, sia perché era trainato dal cane che teneva al guinzaglio. Io andavo a velocità particolarmente bassa, perché ero a poche decine di metri da una curva e sapevo che là c'è un semaforo poco visibile. Improvvisamente, sempre correndo, il pedone è sceso dal marciapiede sulle strisce pedonali, sempre tirato dal cane, senza guardare se alle sue spalle arrivava una macchina già troppo vicina per potersi fermare in tempo (io ero a soli 3-4 metri!!). Io ho sterzato prontamente verso destra, frenando, ma il pedone era troppo vicino e certamente la frenata (che comincia dopo il «tempo di reazione» necessario per spostare il piede dall'acceleratore al freno, e perciò dopo i metri percorsi in questo tempo), la frenata non ha potuto essere efficace. Invece è stata provvidenziale la sterzata, che ha permesso di urtare il pedone solo di striscio invece che in pieno. Se non fossi stato ben attento, non avrei fatto una manovra così rapida e tempestiva".

#### **E. 5**

In materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antiggiuridico altrui (in casi di \_\_\_\_\_, coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più utenti della strada coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

#### **E. 6**

Ciò posto, anche applicando il principio "in dubio pro reo" e prendendo dunque in considerazione la versione fornita dal ricorrente (vale a dire quella a lui più favorevole), si giustifica la conferma della sanzione emessa dalla Sezione della circolazione. Sebbene in effetti secondo il racconto del multato \_\_\_\_\_ si sarebbe immesso nel passaggio pedonale improvvisamente, senza quindi né manifestare le sue intenzioni né accertarsi se vi fossero dei veicoli in arrivo (contravvenendo in tal modo all'art. 49 cpv. 2 LCStr), resta comunque il fatto che il pedone era stato notato dal conducente in prossimità delle strisce (uno spazio cui l'insorgente era del resto tenuto a prestare attenzione; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, n. 4 ad art. 33 LCStr) mentre lo stesso era intento a correre sul marciapiede a un ritmo reso ancor più sostenuto dalla strada in discesa e dal cane che portava al guinzaglio. Si tratta di una constatazione che avrebbe dovuto indurre RI 1 a una prudenza ancora maggiore di quella concretamente avuta, dal momento che alla luce delle circostanze un comportamento antiggiuridico del signor \_\_\_\_\_ (costituito dall'avventato attraversamento della strada) doveva apparire possibile al conducente. Questo poiché un podista - sia anche amatoriale - è generalmente tentato di non interrompere la propria corsa laddove gli sembri appena possibile evitare di farlo, di modo che comportamenti rischiosi indotti dall'eccessiva fiducia sul proprio slancio (in caso

aumentato dalla pendenza della strada e dal traino del cane) non possono essere esclusi. Tant'è che, secondo la versione del protagonista \_\_\_\_\_ non smentita su questo punto dal ricorrente, i conducenti dei veicoli provenienti in senso inverso, che pure avevano notato il pedone, si sono fermati per concedergli la precedenza. In definitiva l'insorgente non può richiamarsi al principio dell'affidamento sancito dall'art 26 cpv. 1 LCStr, giacché nella fattispecie torna applicabile il cpv. 2 della norma (secondo cui particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi, i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente). Resta riservata, come detto, ogni compensazione delle colpe dei protagonisti in sede civile.

#### **E. 7**

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio. per questi motivi, visti gli art. 26, 33 LCStr; 6 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPCContr; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

CRTE 1, Il presidente:

Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

#### **E. 26**

cpv. 1 LCStr, giacché nella fattispecie torna applicabile il cpv. 2 della norma (secondo cui particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi, i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente). Resta riservata, come detto, ogni compensazione delle colpe dei protagonisti in sede civile.

7.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.

per questi motivi, visti gli art. 26, 33 LCStr; 6 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPCContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

CRTE 1,

Il presidente:

Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.